



018, a indire un  
ne di assumere, in  
unzionali previste  
cinquecento ma-  
mento delle pro-  
essarie all'attua-  
è autorizzata la  
ro per il 2018.  
zione delle dispo-  
88-bis e 288-ter,  
nel limite di 35  
anno 2018, a 42  
anni 2019, a 46  
no 2020, a 46.6  
no 2021, a 60  
gli anni 2022 e  
per l'anno 2024,  
anno 2025, a 63  
o 2026 e a 64,1  
decorrere dal

voce Ministero  
ze apportare le

all'articolo 10,  
282 del 2004  
comma 625, è  
giuro per l'anno  
per gli anni  
per l'anno 2020,

\* \* \*

*Dopo il comma 285, aggiungere il seguente:*

**285-bis.** All'articolo 19-*quaterdecies*, comma, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2 le parole: « tenuto conto dei » sono sostituite con le seguenti: « e conforme ai »;

2. Al comma 5 le parole: « salvo che siano state oggetto di specifica trattativa » sono eliminate;

3. Al comma 6 dopo le parole: « lettere a) e c) » aggiungere: « b), d), e), g), h) ed i) »;

4. Al comma 6 le parole: « anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione » sono eliminate;

5. Il comma 9 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogato.

**45. 1. De Girolamo.**

Relatore	Governo
